



Green pass – Domande Frequenti – Faq –

FAQ Governo su Green pass / Certificazione verde COVID-19, così articolate:

1. Informazioni generali
 2. Persone vaccinate
 3. Persone guarite
 4. Scuola e Università
 5. Viaggi
 6. Italiani vaccinati all'estero
 7. Privacy e sicurezza
 8. Come fare per
 9. Assistenza
 10. VerificaC19 – Informazioni per gli operatori
 11. Misure in area bianca-gialla” green pass Update 27.09.2021 Aggiornamento FAQ GOV
- Decreto-Legge 10 Settembre 2021 n. 122 - Decreto-legge 21 settembre 2021 n.127
1. Informazioni generali

Che cos'è la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19.

La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell'UE: apre una nuova finestra più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile.

Chi può ottenere la Certificazione?

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; - aver completato il ciclo vaccinale; - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.



Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra.

- test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

- per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
- nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
- per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.
- In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti





pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;

- l'obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;





- sagre e fiere, convegni e congressi;
- parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

Per accedere a scuole e università:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122: apre una nuova finestra).



La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

E' gratuita la Certificazione verde COVID-19?

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:

- via email da mittente "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) - via SMS da mittente MIN SALUTE

Come si genera la Certificazione?

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria.

- Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.
- Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la





generazione della Certificazione avverrà nella giornata. - Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva.

Per quanto tempo è valida la Certificazione?

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; - nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione; - nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

Posso accompagnare una persona in ospedale o in pronto soccorso e accedere alle sale di aspetto con la Certificazione verde Covid-19?

Sì, la Certificazione verde Covid-19 consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

La Certificazione permette, inoltre, di far visita a un malato non affetto da COVID-19 o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie come RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione.

Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar,





ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Le mie condizioni di salute non mi permettono di fare la vaccinazione o la seconda dose di vaccino, che cosa devo fare per accedere alle attività e ai servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19?

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 30 settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell'esenzione.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Sono un volontario che ha partecipato alla sperimentazione del vaccino ReiThera, come posso ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l'accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il green pass.

La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per la vaccinazione con





un altro vaccino approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

2. Persone vaccinate

Gli iscritti all'AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la certificazione verde COVID-19?

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell'AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito "Utente provvisto di Tessera sanitaria" o negli altri modi e canali disponibili.

Ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò il green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Ho avuto il Covid e mi sono vaccinato con una sola dose, quando potrò ottenere la Certificazione per vaccinazione valida per 9 mesi?

A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021.

Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l'anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino.



3. Persone guarite

Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo. Se invece hai fatto la vaccinazione, dopo la guarigione riceverai in automatico una Certificazione per completamento del ciclo vaccinale.

Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi in APP IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.

Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una Certificazione di prima dose valida fino alla seconda, che non devo fare. Quando potrò avere la Certificazione verde COVID-19 valida per un anno?

Tutti coloro che dopo l'infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l'anno dall'esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida per dodici mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino. La nuova Certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare il ciclo vaccinale con una seconda dose.

Ciò grazie alla presa d'atto del 24 giugno da parte del Garante della privacy delle misure adottate dal Ministero della Salute per assicurare integrità e riservatezza dei dati sulle infezioni pregresse delle persone vaccinate. In accordo, inoltre, con il parere del CTS del 16 luglio 2021, l'intervallo di validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più tra i 90 e i 180 giorni dall'esordio).

Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per vaccinazione completa?

Se hai contratto il Covid-19, dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, riceverai la Certificazione verde Covid-19 di vaccinazione completata (1 di 1) se l'infezione Covid-19 è Green



Pass avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo) e hai già avuto un green pass di guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dall'infezione (data del primo test molecolare positivo) e quindi riceverai il green pass di ciclo completato (2/2) dopo aver effettuato la seconda dose. Il 16 settembre 2021 sono state emesse le Certificazioni verdi Covid-19 per oltre 56mila persone che si sono ammalate dopo il 14mo giorno dalla prima dose del vaccino e avevano un green pass di guarigione (anche se scaduto). Dal 17 settembre l'emissione del green pass vaccinale dose 1 di 1 per chi si è ammalato dopo 14 gg dalla prima dose è a regime. Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021

10

4. Scuole e università

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno degli istituti scolastici?

Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021: [apre una nuova finestra](#)).

L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Inoltre, l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici (Decreto-legge n.122/2021: [apre una nuova finestra](#))

Sono esenti:

- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione degli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS).
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno delle università?

Il personale universitario interno ed esterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.



5. Viaggi

Chi può viaggiare dall'estero in Italia con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l'ingresso in Italia dai Paesi dell'Unione europea e altri Paesi dell'area Schengen. Per entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni - oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo) - oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.

È possibile l'ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada.

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).

Per viaggiare in Italia, i bambini sotto i 6 anni devono avere la Certificazione verde COVID-19 che provi di aver fatto un test?

No. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione.

Devo fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all'estero anche se ho una Certificazione verde COVID-19 per prima dose di vaccino?

Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

Ordinanza 18 giugno 2021

6. Italiani vaccinati all'estero

Sono un cittadino italiano vaccinato o guarito all'estero, attualmente in Italia, come posso ottenere la Certificazione verde Covid-19?

I cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma





nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l'utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione "Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all'estero" e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.

7. Privacy e sicurezza

È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19).

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche. L'app non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato all'esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore.

Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova finestra e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021.

In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all'utilizzo di un App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RES)



Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

Il codice open source dell'App VerificaC19 è disponibile su GitHub ai seguenti indirizzi:

<https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios>

<https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android>

Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova finestra e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021.

8. Come fare

Come si acquisisce la Certificazione?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

Canali digitali

Via APP

Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell'app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l'accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

Siti web

Sito dedicato, è possibile utilizzare l'identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d'identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.



9. Come ottenere la certificazione

Come posso ottenere la Certificazione con Immuni?

Su Immuni per il recupero della Certificazione è stata attivata una apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

- le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria (lo trovi sul retro della tessera, l'ultimo codice in basso) - la data di scadenza della stessa - uno dei codici univoci ricevuti rispettivamente con: - il tampone molecolare (CUN) - il tampone antigenico rapido (NRFE) - il certificato di guarigione (NUCG)

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

La Certificazione verde COVID-19 viene mostrata a video e il QR Code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Quest'azione non avrà nessun tipo di ripercussione a livello di privacy. Lo strumento è e rimarrà assolutamente privacy preserving, nel senso che in nessuno modo le informazioni dell'utente lasceranno il dispositivo mobile né verranno messe in relazione con le informazioni di contact tracing.

La Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell'utente e non verrà veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database centrale che gestirà le Certificazioni, verso il cellulare dell'utente.

Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e Tessera Sanitaria) serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e non contribuiranno in nessun modo a una profilazione degli utenti. L'App quindi rimarrà anonima.

Come si ottiene la Certificazione su App IO?

Il recupero della Certificazione su app IO è automatico, senza doverne fare richiesta né inserire codici o altri dati.

Gli utenti ricevono infatti una notifica sul proprio dispositivo mobile e, dopo aver visualizzato la Certificazione, è possibile salvarla nella memoria locale (es. come immagine nella galleria fotografica del cellulare).

L'accesso ad app IO avviene tramite l'identità digitale (SPID/CIE).

Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti su come si ottiene la Certificazione Verde COVID-19 tramite app IO, consulta la pagina dedicata su io.italia.it.

Come posso ottenere la Certificazione con l'identità digitale (SPID/CIE)?

Grazie all'identità digitale (SPID/CIE) è possibile acquisire la Certificazione dal sito www.dgc.gov.it. È necessario accedere alla sezione dedicata e inserire le proprie credenziali. Non sarà necessario inserire nessun altro tipo di informazione.





Lo stesso può essere fatto utilizzando app IO, inserendo le proprie credenziali SPID o CIE.

Posso acquisire la Certificazione senza identità digitale (SPID/CIE)?

Sì, all'indirizzo email o numero di telefono fornito quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione viene inviato un codice (AUTHCODE). Andando sul sito www.dgc.gov.it o su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data di scadenza della propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. Se non sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria puoi inserire insieme all'AUTHCODE il numero del documento di identità registrato per il test o il certificato di guarigione. In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

15

Posso acquisire la Certificazione se non ho un cellulare o computer?

Sì, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. A quel punto l'intermediario (medico o farmacista) potrà stampare la Certificazione con il QR Code o inviarlo ad un indirizzo email da te indicato.

Come ottengo il codice (AUTHCODE) per acquisire la Certificazione?

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione su www.dgc.gov.it o su app Immuni. Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) per la email e Min Salute per gli SMS.

10. Assistenza

Posso recuperare il mio codice AUTHCODE da solo in caso di smarrimento o se non l'ho ricevuto?

Dal 30 luglio è possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'email, recuperare l'AUTHCODE in autonomia.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con App IMMUNI. Ricorda che la certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa solo dopo 12 giorni e ha validità dal 15esimo giorno dalla somministrazione. Assicurati di aver fornito i tuoi contatti (numero di cellulare o l'indirizzo email) in occasione delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la





Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai sicuro di ricevere tempestivamente la notifica con l'AUTHCODE.

Ho ricevuto il codice AUTHCODE via mail o sms ma utilizzandolo sul sito o app IMMUNI risulta che la Certificazione non è disponibile, come mai?

La Piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS comunicati in fase di prestazione sanitaria (per esempio la vaccinazione). Se hai lasciato i tuoi contatti per un parente (per esempio un genitore anziano), potresti ricevere il codice AUTHCODE di una Certificazione che non è intestata a te. Nei messaggi di contatto vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell'intestatario della Certificazione, intervallate da un asterisco. Verifica che siano le tue. Anche la Tessera sanitaria da abbinare all'AUTHCODE deve essere della persona a cui sono riferite le iniziali riportate nel messaggio.

Posso ricevere il codice (AUTHCODE) per i miei familiari?

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio.

Non ho la Tessera Sanitaria in quanto non iscritto al Sistema sanitario nazionale, è un problema?

Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la propria Certificazione. È sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

A chi posso rivolgermi per informazioni e assistenza?

Per assistenza tecnica (per esempio sull'uso della Piattaforma nazionale o delle APP) chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a cittadini@dgc.gov.it.

Per recuperare il tuo codice AUTHCODE (se lo hai smarrito o non lo hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito dal COVID-19) dal 30 luglio 2021 è disponibile una nuova applicazione che ti permette di ottenere l'AUTHCODE in autonomia.

Se hai ancora bisogno di aiuto per recuperare il codice AUTHCODE o per avere informazioni su aspetti sanitari chiama il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). La funzione di recupero dell'AUTHCODE attraverso il numero 1500 è attiva dal 12 luglio 2021.

11. VerificaC19 – Informazioni per gli operatori

Cos'è VerificaC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RES)





L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell'EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

A che cosa serve l'App?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen.

L'App VerificaC19 ha due funzioni:

- validare l'autenticità della Certificazione - verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all'estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

Come si usa l'App?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. l'App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
3. l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia; schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
4. Gestori o titolari accertano la validità della certificazione.

Ho bisogno di accesso ad internet per verificare le Certificazioni?

Per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

1. aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
2. aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad





accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021

Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111

I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.



I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata verde “Certificazione valida in Italia e in Europa”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata verde, il titolare della Certificazione ha i requisiti necessari per viaggiare in Europa. Allo stesso tempo gli è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata azzurra “Certificazione valida solo in Italia”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata azzurra, al titolare della Certificazione è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (nei prossimi aggiornamenti della App). Al titolare della Certificazione verde COVID-19 non è però permesso viaggiare in Europa.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa vuol dire?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi, 6 mesi per i certificati di guarigione e 9 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose;

- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non ancora valida”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Certificazione non ancora valida” vuol dire che non è ancora cominciata la validità della Certificazione. Due i casi pertinenti:

- per viaggiare in Europa bisogna aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; - per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, la Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19” le cause sono due:





- Errore di lettura QR Code: c'è stato un errore di lettura da parte dell'app VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l'inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare. - VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate. Nessun'altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall'App.

Quali altri Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e attività?

Con l'ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell'Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra per quanto riguarda vaccinazione e guarigione. Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19. In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della Certificazione dipende dal Paese di provenienza o transito. Per approfondire consulta le pagine dedicate ai viaggiatori.

Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire altri certificati per accedere ad attività e servizi in Italia?

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che



definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20.

12. FAQ GOV – Misure in area bianca e gialla

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19? (Rev. 2.0 2021)

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - e. sagre e fiere, convegni e congressi;
 - f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 - g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - i. concorsi pubblici.
- utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
 - a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RES)



c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

- per accedere a scuole e università:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

- il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;

- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre



- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;

- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica “anche all'interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.



Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).



Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

Chi controlla il libero professionista?

E il titolare di un'azienda che opera al suo interno il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?

Sì.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? (Rev. 2.0 2021)

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.





LA FORTUNA
NON È
UN DISPOSITIVO DI
SICUREZZA



Pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive area bianca

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In questa zona sono aperti i bar, i ristoranti e tutte le altre attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande. Il consumo di prodotti al banco o all'aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso sono invece consentiti solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti. Per quanto riguarda gli alberghi e le altre attività ricettive, si veda l'apposita faq.

Nella mia zona è consentita la vendita di cibi e bevande da asporto? È possibile per i clienti senza green pass entrare nei locali per acquistare i prodotti da asporto?

In questa zona è consentita senza restrizioni la vendita di cibi e bevande da asporto. La permanenza all'interno dei locali è consentita anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde valida, per il tempo necessario all'acquisto e al ritiro dei prodotti. A tali clienti resta comunque vietato usufruire del servizio al tavolo al chiuso.

È sempre consentita la consegna di cibi e bevande a domicilio, nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.



Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive".

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive area gialla

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In questa zona sono aperti i bar, i ristoranti e tutte le altre attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande. Il consumo di prodotti al banco o all'aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso sono invece consentiti solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti. Per quanto riguarda gli alberghi e le altre attività ricettive, si veda l'apposita faq.

Nella mia zona è consentita la vendita di cibi e bevande da asporto? È possibile per i clienti senza green pass entrare nei locali per acquistare i prodotti da asporto?

In questa zona è consentita senza restrizioni la vendita di cibi e bevande da asporto. La permanenza all'interno dei locali è consentita anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde valida, per il tempo necessario all'acquisto e al ritiro dei prodotti. A tali clienti resta comunque vietato usufruire del servizio al tavolo al chiuso.

È sempre consentita la consegna di cibi e bevande a domicilio, nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.



I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica “anche all'interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

